

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 APRILE 1875

avere una efficacia reale, converrebbe rivedere tutte le leggi amministrative, bisognerebbe cominciare dal sospendere il progetto di legge forestale che sta all'ordine del giorno, bisognerebbe cambiare la legge di sicurezza pubblica, quella dei lavori pubblici, quelle di finanza, perchè l'impulso in ogni servizio viene dal potere centrale. Affinchè la responsabilità degli agenti subalterni potesse essere reale, effettiva, come la vorrebbe l'onorevole Corte, bisognerebbe cambiare tutte queste leggi, bisognerebbe che le attribuzioni, che ora spettano al potere centrale, spettassero, come in Inghilterra ed in America, agli agenti subalterni. Allora s'intende come l'agente subalterno, il quale ha facoltà sue proprie, indipendenti dalla volontà e dalla direzione del potere centrale, debba essere egli solo responsabile civilmente. Ma, finchè vi sarà un potere centrale, il quale dirige gli atti degli agenti subalterni, mi permetta l'onorevole Corte che io gli dica, quand'anche la sua proposta venisse approvata dal Parlamento, la condizione delle cose in effetto non verrebbe punto mutata.

Quindi, ripeto, senza oppormi alla presa in considerazione di questa proposta di legge, io me ne rimetto intieramente al giudizio della Camera.

PRESIDENTE. Rileggo la proposta dell'onorevole Corte.

TEGAS. Ma io ho domandata la parola...

PRESIDENTE. Gliela ho già voluta dare e vi ha rinunciato.

TEGAS. Scusi, ho acconsentito che parlasse prima il ministro.

PRESIDENTE. Ella ha già parlato una volta, e non può rientrare nel merito.

TEGAS. La domando per un fatto personale.

PRESIDENTE. Accenni il suo fatto personale.

TEGAS. Io vorrei rispondere una parola sola all'onorevole Corte.

PRESIDENTE. Ma non può parlare che del fatto personale.

TEGAS. L'onorevole Corte mi ha accusato di non conoscere lo Statuto, di avere attribuita la responsabilità al Re, di avere emesse delle enormi eresie costituzionali e di più di avere esercitate le funzioni di prefetto, quasi che, esercitando tali funzioni, si perdesse il senso giusto dell'interpretazione delle leggi, e che non si potesse più liberamente parlare, come uno crede, in quest'Assemblea.

PRESIDENTE. Ella parli di quello che ha tratto al suo fatto personale, senza entrare nel merito.

TEGAS. L'onorevole Corte mi ha fatto dire quello che non ho certamente mai pensato; anzi io dissi precisamente l'opposto, perchè ho citato l'articolo

67 che fa unicamente responsabili i ministri e non il capo del potere esecutivo.

CORTE. Anche la giustizia emana dal Re.

TEGAS. Per conseguenza io credo di essere stato più ortodosso dell'onorevole Corte, la cui proposta devia dalle rotaie costituzionali.

Del resto, se io sono venuto qui parlando è perchè credo di poter avere qualche esperienza, e ritengo che l'essere stato prefetto non possa togliere niente affatto al merito della questione. Io ho rinunciato volontariamente alle mie funzioni di prefetto che ho sostenute con decoro e indipendenza, nè ho dallo Stato pensioni od altro.

Qualunque altra interpretazione data alle mie parole dall'onorevole Corte non potrei accettarla.

PRESIDENTE. Rileggo gli articoli del progetto di legge presentato dall'onorevole Corte. (*Vedi sopra*)

Interpello la Camera se intende di prendere in considerazione questo schema di legge.

(La Camera delibera di prenderlo in considerazione.)

SVOLGIMENTO E PRESA IN CONSIDERAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE DEL DEPUTATO LAZZARO.

PRESIDENTE. Ora viene lo svolgimento del progetto di legge presentato dall'onorevole Lazzaro. (*V. Stampato, n° 122.*)

Se ne dà lettura:

« Art. 1. Non più tardi del 30 maggio i Consigli comunali debbono avere deliberato la revisione delle liste elettorali politiche.

« Art. 2. Queste liste rimarranno affisse per 12 giorni, oltre che sarà data facoltà ad ogni cittadino di esaminarle nella segreteria del comune e di prenderne copia.

« Art. 3. Avverso alle deliberazioni dei Consigli comunali, è aperto il ricorso alla Corte d'appello, la quale deciderà senza l'intervento del Pubblico Ministero.

« Art. 4. Il termine per produrre il ricorso è di 12 giorni dalla data della pubblicazione, che dovrà essere entro 48 ore dal giorno della deliberazione.

« Art. 5. Le cancellazioni non notificate a domicilio non producono effetto: i dodici giorni di cui è parola nell'articolo precedente, nei casi di cancellazione, decorrono dal giorno della notificazione.

« Decorsi i quali senza che al comune sia giunto avviso del prodotto ricorso, le liste avranno un carattere definitivo, salvo le modificazioni che dietro ricorsi saranno apportate dalla Corte d'appello.